



Comune di Isola del Giglio

Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 22 DEL 31-05-2022

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA E RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART.20 DEL D. LGS. 19/08/2016 N. 175

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di Maggio, alle ore 16:00, presso la PALAZZO ROCC PISANA - GIGLIO CASTELLO da remoto in videoconferenza, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ORTELLI SERGIO	X		SCHIAFFINO ARMANDO	X	
MIBELLI LUCA	X				
COPPA MATTEO		X			
PINI COSIMO RICCARDO	X				
ROSSI GIOVANNI	X				
COSSU GUIDO	X				
LUBRANI ENRICO	X				
ROSSI WALTER	X				
BRIZZI ALESSANDRO	X				
STAGNO FRANCESCO	X				

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. SIMONE CUCINOTTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SERGIO ORTELLI nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 4, c. 1 del predetto T.U.S.P. *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 c. 2 del T.U.S.P, il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- n. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- o. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- p. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- q. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- r. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

DATO ATTO che, ai sensi del c. 3 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, il Comune può detenere partecipazioni *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del c. 5 dell'art. 4, fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;
- le disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016 si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 5);
- le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015 (art. 26, c. 3);

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 22 settembre 2017 avente ad oggetto: *“RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE”*;

DETTO che in base a quanto sopra, il Consiglio Comunale, con il predetto atto 46 del 22 settembre 2017, ha confermato le partecipazioni possedute dal Comune di Isola del Giglio;

PRESO ATTO che Coseca S.r.l. risulta in liquidazione;

ATTESO che occorre procedere alla ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20 del D. Lgs

175/2016 delle altre partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2020;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 2 lettera g) per partecipazione indiretta si intende *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*;

DETTO che, come precisato nell'allegata relazione (Allegato A1) questo Comune non detiene il controllo diretto di alcuna delle società possedute;

DATO ATTO che conseguentemente il presente provvedimento non tiene conto di partecipazioni indirette;

DATO ATTO che, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 175/2016, devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., ossia di un *“piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione”* le partecipazioni:

1. che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
2. che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

PRECISATO che:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione *“anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”*;

VISTO l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'Ente alla data del 31/12/2020 effettuato in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, secondo quanto indicato negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 21/11/2018, come riportato dalla relazione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A1);

VISTO altresì, l'esito complessivo della ricognizione come risulta dalla tabella riepilogativa dell'allegato A1, punto 2;

PRECISATO che nella relazione di cui all'allegato A1 sono riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi;

RITENUTO di approvare la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute dal Comune di Isola del Giglio alla data del 31/12/2020 come riportata nella relazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A1);

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DETTO che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente devono essere improntate all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e che le stesse debbano essere oggetto di continuo monitoraggio;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche è adempimento obbligatorio da adottarsi ogni anno e che deve essere trasmesso al Dipartimento del Tesoro ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 20, c. 3 del T.U.S.P.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 c. 7 in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale sul presente provvedimento ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs 267/2000 e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro, le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e) e l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g), nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

VISTI l'art. 49, comma 1, e l'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato alla presente proposta espresso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTI i pareri favorevoli espresso dal Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2022 con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi;

VISTA la deliberazione della G. C. n. 94 del 21/12/2010, esecutiva, così come modificata dalla n. 29 del 05/05/2017, con la quale sono state ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

CONSTATATA la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono riportati

- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Isola del Giglio possedute alla data del 31 dicembre 2020 (piano di razionalizzazione 2021), come riportata nella relazione tecnica (Allegato A1) nonché nel modello standard elaborato dalla Corte dei Conti "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali" (Allegato A2), allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- DI CONFERMARE il mantenimento, senza azioni di razionalizzazione, delle seguenti

partecipazioni:

- Acquedotto del Fiora spa;
- Edilizia Provinciale Grossetana spa;
- Net Spring srl;
- DI CONFERMARE la razionalizzazione mediante liquidazione della società della Coseca srl;
- DI DISPORRE che:
 - la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune di Isola del Giglio, a cura dell'ufficio Ragioneria;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sia inviata e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - l'inserimento dei dati nel portale Mef avvenga a cura dell'ufficio Ragioneria;
 - la presente deliberazione sia pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Isola del Giglio;
- DI DARE ATTO che:
 - ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il Responsabile dell'Area Ragioneria e Tributi;
 - ai sensi dell'art. 6 bis D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dal Comune, non sussistono nei confronti del Responsabile del Procedimento e del personale coinvolto nell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
 - DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire al competente ufficio di procedere alle necessarie comunicazioni conseguenti.

Il Sindaco presenta la proposta.

Votazione: astenuti i consiglieri Cossu e Schiaffino. Favorevoli gli altri consiglieri sia sulla proposta che sulla sua immediata eseguibilità

Pertanto, con la votazione sopra riportata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva la presente proposta di deliberazione.

Deliberazione n. 23 del 31-05-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
SERGIO ORTELLI

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SIMONE CUCINOTTA

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente